



COMUNE DI PREGNANA MILANESE (Mi)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 25 febbraio 2000

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 30 marzo 2011

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 11.03.2020

INDICE

Art. 1 – Oggetto e finalità del Regolamento.

Art. 2 – Definizione delle entrate.

Art. 3 – Regolamento delle entrate.

Art. 4 – Determinazione delle aliquote, dei canoni e delle tariffe.

Art. 5 – Forme di gestione delle entrate.

Art. 6 – Soggetti responsabili delle entrate.

Art. 7 – Attività di verifica e di controllo.

Art. 8 – Attività di liquidazione delle entrate tributarie o patrimoniali.

Art. 9 – Attività di accertamento e rettifica delle entrate tributarie e Patrimoniali.

Art. 10 – Sanzioni.

Art. 11 – Tutela giudiziaria.

Art. 12 – Riscossione.

Art. 13 – Crediti inesigibili o di difficile riscossione.

Art. 14 – Autotutela.

Art. 15 – Accertamento con adesione.

Art. 16 – Importi minimi.

Art. 17 – Rateizzazioni.

Art. 18 – Abrogazione delle disposizioni in contrasto con il regolamento.

Art. 1 – Oggetto e finalità del Regolamento.

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina generale di tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi dettati dalla Legge 08.06.1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, dal Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni e da ogni altra disposizione di legge in materia.
2. Le disposizioni del Regolamento sono volte ad individuare le entrate, a dettare principi per la determinazione dei canoni, delle tariffe e dei prezzi dei servizi, a disciplinare le attività di liquidazione, di accertamento, di riscossione, di contenzioso, di determinazione delle sanzioni, a specificare le procedure, le competenze degli uffici, le forme di gestione. Per quanto riguarda l'applicazione delle sanzioni tributarie si fa riferimento agli specifici regolamenti o, in mancanza, alle norme vigenti.
3. Il reperimento delle risorse tributarie e patrimoniali è finalizzato a raggiungere l'equilibrio economico di bilancio del Comune.

Art. 2 – Definizione delle entrate.

1. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.
2. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 1, quali canoni e proventi per l'uso ed il godimenti di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

Art. 3 – Regolamentazione delle entrate.

1. Per tutte le entrate entro la data di approvazione del bilancio il Comune adotta con uno o più atti apposita regolamentazione.
2. Per quanto non espressamente regolamentato dal Comune, si applicano le disposizioni vigenti.

Art. 4 – Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe.

1. Le aliquote dei tributi sono determinate con apposita deliberazione entro i limiti stabiliti dalla legge per ciascuno di essi e nei termini previsti per l'approvazione del bilancio in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio.
2. I canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale vengono fissati con apposita deliberazione.
3. Le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni e per prestazioni di servizi vengono determinate con apposita deliberazione entro i termini di approvazione del bilancio in conformità dei parametri forniti dalle singole disposizioni di legge, ove esistano, e comunque secondo le esigenze di bilancio.

Art. 5 – Forme di gestione delle entrate.

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrate per le attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione, scegliendo tra una delle seguenti forme previste dall'art. 53 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446:
 - gestione diretta in economia, anche in associazione con altri Enti Locali, ai sensi degli articoli 24, 25, 26, 28 della Legge 8 giugno 1990, n. 142;
 - affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all'art. 22 comma 3, lettera c, della Legge 8 giugno 1990, n. 142;
 - affidamento in concessione mediante procedura di gara ai soggetti iscritti nell'Albo di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 o alle Società per Azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale (art. 22 comma 3 lettera e) Legge 142/90) i cui soci privati siano scelti tra i soggetti iscritti all'Albo di cui all'art. 53 o alle società miste per la gestione presso altri Comuni o ai concessionari di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988n. n. 43.
2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di sempre maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza anche per quanto riguarda la scelta della riscossione coattiva a mezzo esattore.

3. Le valutazioni per la scelta della forma di gestione indicate nel precedente comma 2 debbono risultare da apposita documentata relazione del Responsabile dello staff delle entrate su proposta dello staff stesso.
4. L'affidamento della gestione ai terzi, può essere rinnovato ai sensi e per gli effetti dell'art. 44, comma 1, della Legge 24.12.1994 n. 724.
5. E' esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e loro parenti ed affini fino al 4° grado negli organi di gestione delle aziende nonché delle società miste costituite o partecipate in conformità alle disposizioni legislative vigenti.

Art. 6 – Soggetti responsabili delle entrate.

1. Sono responsabili delle singole entrate del Comune i funzionari dei singoli settori ai quali le stesse risultano affidate nel piano esecutivo di gestione.
2. Il funzionario responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, compresa l'attività istruttoria di controllo e verifica e l'attività di liquidazione, di accertamento nonché sanzionatoria. Egli appone il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate.
3. Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446, anche disgiuntamente la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse, con i poteri di cui ai commi precedenti.
4. E' istituito lo staff delle entrate con compiti di verifica sull'andamento delle entrate e sulle eventuali azioni di recupero crediti. L'organismo è composto dal responsabile dello staff, individuato con decreto del Sindaco nell'ambito del personale dell'area amministrativa contabile e dai funzionari di cui al comma 1. Il responsabile dello staff ha il compito di riunire lo staff con cadenza almeno bimestrale per le necessarie verifiche circa lo stato di accertamento, riscossione e versamento delle entrate e provvedere alle azioni di recupero crediti.

Art. 7 – Attività di verifica e controllo.

1. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale di tutti gli adempimenti a carico del contribuente o dell'utente. I responsabili di ciascuna entrata provvedono, altresì, alla verifica dei parametri di capacità contributiva dell'utente sulla base di direttive e regolamenti impartiti dall'Amministrazione Comunale.
2. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 con esclusione delle norme di cui agli artt. da 7 a 13.
3. In particolare il funzionario responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione; utilizzare in modo razionale le risorse umane e materiali, semplificare le procedure e ottimizzare i risultati.
4. Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate mediante l'ausilio di soggetti esterni all'Ente secondo quanto previsto dall'art. 52 del D.Lgs. 446/97.

Art. 8 – Attività di liquidazione delle entrate tributarie o patrimoniali.

1. L'attività di liquidazione delle entrate tributarie e patrimoniali dovrà svolgersi da parte del Comune nella piena osservanza dei principi di semplificazione, pubblicità e trasparenza per il cittadino con l'adozione di idonei mezzi di pubblicizzazione delle tariffe, delle aliquote, dei canoni, dei prezzi pubblici e dei relativi criteri e modalità di computo riferiti a ciascun tributo, entrata o servizio.
2. Per le entrate tributarie per le quali sia previsto per legge il provvedimento di liquidazione, questo dovrà avere la forma scritta, con la indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito, con comunicazione dell'atto a mezzo del messo comunale o di raccomandata postale con avviso di ricevimento.

Art. 9 – Attività di accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali.

1. Per le attività di accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali si fa riferimento ai regolamenti specifici e, in mancanza, alle leggi vigenti.

Art. 10 – Sanzioni e recuperi coattivi.

1. Per l'applicazione delle sanzioni tributarie si fa riferimento agli appositi regolamenti ovvero alla legge.
2. Nel caso in cui la riscossione delle entrate di carattere patrimoniale sia di competenza del Comune, laddove si verificasse il mancato introito delle somme dovute all'Ente, salva ogni altra disposizione di legge o di regolamento vigente, il responsabile dell'entrata, individuato ai sensi dell'art. 7 – comma 1° del presente regolamento, invierà una lettera di messa in mora. Decorsi 30 giorni dall'invio della predetta lettera, verranno applicati gli interessi legali sui ritardati pagamenti.
3. Nel caso in cui l'interessato non provvedesse al pagamento verrà attivata dal responsabile dello staff delle entrate la procedura di recupero coattivo con le procedure di cui all'art. 633 del c.p.c.
4. Non si provvederà al recupero di importi dovuti al Comune fino all'importo di L. 20.000= (euro 10,33=).

Art. 11 – Tutela giudiziaria.

1. Ai fini dello svolgimento delle procedure contenziose in materia di entrate tributarie, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni ed integrazioni, il funzionario responsabile del Comune o il concessionario ex art. 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 è abilitato alla rappresentanza dell'Ente ed a stare in giudizio anche senza difensore.

Art. 12 – Riscossione.

1. Se non diversamente previsto dalla legge e da regolamenti, la riscossione delle entrate può essere effettuata tramite il concessionario del servizio di riscossione tributi, la Tesoreria comunale, - in modo diretto mediante versamento su c/c postale, aperto per ciascun tributo, intestato alla Tesoreria Comunale – ovvero tramite banche e istituti di credito convenzionati.

Art. 13 – Crediti inesigibili o di difficile riscossione.

1. Alla chiusura dell'esercizio, su proposta del responsabile del servizio interessato, previa verifica del responsabile del servizio finanziario e su conforme parere dell'organo di revisione, sono stralciati dal conto del bilancio i crediti inesigibili o di difficile riscossione.

2. Tali crediti, sono trascritti, a cura del servizio finanziario, in apposito registro e conservati, in apposita voce, nel conto del patrimonio, sino al compimento dei termini di prescrizione.

Art. 14 – Autotutela.

1. Il Comune con provvedimento del funzionario responsabile del servizio al quale compete la gestione dell'entrata o i soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 può annullare totalmente o parzialmente l'atto ritenuto illegittimo nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.
2. In pendenza di giudizio l'annullamento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:
 - a) grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;
 - b) valore della lite;
 - c) costo della difesa;
 - d) costo derivanti da inutili carichi di lavoro.
3. Anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo il funzionario procede all'annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell'atto e in particolare nelle ipotesi di:
 - a) doppia imposizione;
 - b) errore di persona;
 - c) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - d) errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta;
 - e) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi.

Art. 15 – Accertamento con adesione.

1. Per l'accertamento con adesione si applicano le norme contenute nell'apposito regolamento.

Art. 16 Importi minimi.

Gli importi minimi per l'esecuzione dei versamenti o rimborsi dei tributi comunali, al netto di eventuali sanzioni ed interessi, sono stabiliti nella misura seguente:

TRIBUTO	VERSAMENTI DIRETTI DA PARTE DEI CONTRIBUENTI	VERSAMENTI CONSEGUENTI AD ATTIVITA' DI CONTROLLO E RIMBORSI
I.C.I. (Imposta Comunale sugli Immobili)	€ 5,00	€ 12,00
TARSU (Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani)	€ 10,33	€ 10,33
Imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni	Nessun limite	€ 12,00
TOSAP (Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche)	Nessun limite	€ 12,00
Addizionale Comunale IRPEF	Nessun limite	€ 12,00
Altri tributi comunali	Nessun limite	€ 12,00

Gli importi di cui al punto precedente non costituiscono in alcun caso franchigia e sono da considerare con riferimento al periodo per il quale il tributo è dovuto, sia che lo stesso sia dovuto su base annua che nel caso in cui sia dovuto per periodo inferiori all'anno.

Nel corso dell'attività di accertamento dei tributi locali, non verranno emessi provvedimenti qualora l'importo da accertare sia uguale o inferiore agli importi di cui sopra e la violazione sia commessa per un solo periodo d'imposta.

Art. 17 Rateizzazioni.

1. Per i debiti di natura tributaria, nonché per i debiti di natura patrimoniale, fatta comunque salva, qualora più favorevole al contribuente, l'applicazione delle leggi e dei regolamenti locali disciplinanti ogni singolo tributo, nonché le disposizioni di cui al D.P.R. 29/9/1973 n. 602 e al D.P.R. 28/1/1988 n. 43, su richiesta del contribuente può essere concessa la ripartizione del pagamento delle

somme dovute, anche a titolo di sanzioni ed interessi, secondo un piano rateale predisposto dall'Ufficio;

2. La dilazione di pagamento può arrivare ad un massimo di trentasei rate, secondo il seguente schema:

- fino a € 100,00 nessuna rateizzazione
- da € 100,01 a € 1.000,00 sei rate mensili
- da € 1.000,01 a € 3.000,00 dodici rate mensili
- da € 3.000,01 a € 6.000,00 ventiquattro rate mensili
- oltre € 6.000,01 trentasei rate mensili

3. In caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nei termini indicati senza che sia stata fornita adeguata motivazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione ed al Comune è attribuita la facoltà di esigere il versamento immediato dell'intero importo non ancora pagato in un'unica soluzione.

4. Se l'importo oggetto di rateizzazione è superiore a € 7.500,00= è prevista la presentazione di polizza fidejussoria o bancaria.

5. In caso di impossibilità per il contribuente di ottenere il rilascio di garanzia a copertura della rateizzazione, la decisione in ordine alla possibilità di accordare comunque la dilazione di pagamento deve essere assunta dalla Giunta comunale, con apposito provvedimento, in cui vengano giustificate le ragioni dell'accoglimento dell'istanza avanzata dal debitore.

6. La Giunta comunale ha altresì la possibilità di accordare rateizzazioni per durate maggiori rispetto a quelle previste dal presente articolo, con apposito provvedimento, in cui vengano giustificate le ragioni della maggiore dilazione di pagamento accordata al debitore.

7. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali.

Art. 18 Abrogazione delle disposizioni in contrasto con il regolamento.

1. Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in contrasto con il presente regolamento.
2. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2000.

